

CONTRATTO

tra

il **MINISTERO DELLA CULTURA – MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE** (d'ora in avanti denominato anche, per brevità, "Ministero"), con sede in Napoli, Via Miano, 2, codice fiscale 95219190634, per il quale interviene il Prof. Eike Dieter Schmidt, nato a Friburgo – Germania - il 22.04.1968, nella sua qualità di Direttore, domiciliato per la carica presso la sede del Museo di Capodimonte, da un lato,

e

la Soc. **ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI S.p.A.** in seguito denominata anche per brevità "Ales", con sede in Roma, Via Nazionale n. 243, capitale sociale Euro 13.616.000,00, interamente versato, Partita I.V.A. 05656701009, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma RM62576/1999, società soggetta al controllo e coordinamento del Ministero della Cultura, in persona del dott. Fabio Tagliaferri, nato a Frosinone (FR) il 2 aprile 1974, in qualità di Presidente e Amministratore Delegato, domiciliato per la carica presso la sede della medesima "Ales";

CIG: B4ED9FD2CD

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze*

	<i>delle amministrazioni pubbliche</i> ”;	
	VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 dicembre 2014, recante “ <i>Organizzazione e funzionamento dei musei statali</i> ”;	
	VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modifiche e integrazioni;	
	VISTO il D.L. 12 luglio 2018 n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “ <i>Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità</i> ”, e, in particolare, l’articolo 1, nonché l’articolo 4-bis;	
	VISTO il D.L. 21 settembre 2019 n. 104 recante “ <i>Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</i> ” pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.222 del 21 settembre 2019, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.18 novembre 2019, n. 132;	

	VISTO il D.L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile	
	2021, n. 55, recante “ <i>Disposizioni urgenti in materia di riordino delle</i>	
	<i>attribuzioni dei Ministeri</i> ” il quale, all’art. 6, comma 1, prevede la	
	ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il	
	turismo come “Ministero della cultura”;	
	VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di	
	previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale	
	per il triennio 2024-2026”, pubblicata sul supplemento ordinario alla	
	“Gazzetta Ufficiale” n. 303 del 30 dicembre 2023 - serie generale;	
	VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29	
	dicembre 2023, pubblicato sul supplemento ordinario alla “Gazzetta	
	Ufficiale” n. 303 del 30 dicembre 2023 - serie generale, con il quale è	
	stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare	
	relative al bilancio di previsione dello Stato, per l’anno finanziario 2024 e	
	per il triennio 2024-2026 e, in particolare, la tabella 14 del bilancio di	
	previsione della spesa del Ministero della cultura;	
	VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del	
	Ministero della cultura, per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-	
	2026, con la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a base	
	dell’azione amministrativa e della gestione e i criteri alla base delle	
	formulazioni delle relative previsioni;	
	VISTO il D.P.C.M. 09 gennaio 2024, registrato alla Corte dei Conti in	
	data 12/02/2024 al N. 312, con il quale veniva attribuito al prof. Eike	
	Dieter Schmidt l’incarico di Direttore del Museo di Capodimonte;	

	VISTO il decreto ministeriale rep. n. 10 del 15 gennaio 2024 recante	
	“Decreto di assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell’articolo 4,	
	comma 1, lettera c) e dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto	
	legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”;	
	VISTO l'art. 26 della L.18 giugno 2009, n. 69, recante " <i>Disposizioni per</i>	
	<i>lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in</i>	
	<i>materia di processo civile</i> ", il quale prevede che, al fine di garantire la	
	continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la	
	partecipazione azionaria precedentemente detenuta da Italia Lavoro	
	S.p.A. in Ales S.p.A. medesima è stata trasferita al Ministero;	
	VISTO lo Statuto di Ales, ed in particolare l’articolo 3 che prevede, tra	
	l’altro, che la Società Ales “ <i>svolge, prevalentemente per il MiBACT e</i>	
	<i>secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso, l’esercizio</i>	
	<i>di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione,</i>	
	<i>valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale ed</i>	
	<i>internazionale (...) a titolo indicativo e non esaustivo, e sempre nel</i>	
	<i>perseguimento delle finalità istituzionali del MiBACT, le seguenti attività:</i>	
	<i>(...) servizi generali amministrativi, di informatizzazione gestionale, di</i>	
	<i>assistenza e sviluppo informatico etc. e servizi tecnici di supporto alle</i>	
	<i>attività del MiBACT e sue strutture periferiche, richiesti o contemplati da</i>	
	<i>convenzioni o da specifiche direttive del MiBACT”;</i>	
	CONSIDERATO che il Ministero, giusta previsione contenuta nello	
	Statuto di Ales all’art. 19, esercita, nei confronti della stessa Ales	
	“ <i>un’attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi</i>	

	<i>direttamente svolti</i> ;	
	VISTO l'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e l'art. 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, concernenti i requisiti per la sussistenza della "relazione <i>in house</i> ";	
	VISTO l'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3 Direttiva 2014/24/UE, laddove individua i requisiti per l'affidamento <i>in house</i> , specificando che: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve esercitare sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non deve esservi alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;	
	VISTO l'articolo 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni recante " <i>Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica</i> ";	
	VISTO l'articolo 23, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 2023, laddove	

	dispone che gli obblighi informativi cui sono tenuti le stazioni appaltanti e	
	gli enti concedenti verso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici	
	riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui	
	all'articolo 7, comma 2;	
	VISTO il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2, del D.Lgs.	
	36/2023 nella parte in cui prevede che ai fini dell'affidamento <i>in house</i> di	
	un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime	
	di concorrenza, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti <i>“adottano per</i>	
	<i>ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei</i>	
	<i>vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità</i>	
	<i>economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di</i>	
	<i>obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della</i>	
	<i>prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse</i>	
	<i>pubbliche”;</i>	
	VISTO l'art. 1-ter, comma 1, recante <i>“Misure per il servizio pubblico</i>	
	<i>essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della</i>	
	<i>cultura”</i> del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, come modificato dall'art. 1,	
	comma 930, lett. a), b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella	
	parte in cui dispone che non trova applicazione il comma 2 dell'articolo	
	192 del D.Lgs. 50/2016, deroga da intendersi ora riferita all'art. 7,	
	comma 2 del D.Lgs. 36/2023, laddove il Ministero della Cultura, una	
	volta verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente,	
	si avvalga della società Ales S.p.A. per lo svolgimento delle attività di	
	accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonché	

	negli altri istituti e luoghi della cultura e delle attività di supporto tecnico,	
	amministrativo e contabile, nelle more dell'espletamento delle procedure	
	concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio	
	dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202	
	del 29 agosto 2019, e, comunque, fino al 31 dicembre 2025 e delle	
	ulteriori procedure necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del	
	Ministero da impiegare in tali attività;	
	VISTO l'Atto di indirizzo del Ministero della cultura emanato dal Ministro	
	della cultura con provvedimento rep. n. 26 del 23 gennaio 2024 con cui	
	sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2024,	
	con proiezione triennale 2024 - 2026;	
	VISTO il decreto del Ministero della cultura 31 gennaio 2024, rep. n. 36	
	di adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il	
	triennio 2024-2026, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del	
	decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla	
	legge 6 agosto 2021, n. 113;	
	VISTO il decreto del Ministero della cultura 9 febbraio 2024, rep. n. 51,	
	concernente <i>“Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, rep. n. 21 recante</i>	
	<i>articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero</i>	
	<i>della cultura”</i> , divenuto efficace a far data dal 27 febbraio 2024;	
	VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo	
	2024, n. 57, “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura,	
	degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo	
	indipendente di valutazione della performance”, pubblicato in G.U. n.	

	102 del 3 maggio 2024;	
	VISTA la circolare del Segretariato Generale n. 14 dell'8 marzo 2024,	
	avente ad oggetto: <i>“Decreto ministeriale 9 febbraio 2024, rep. 51,</i>	
	<i>recante “Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, recante “Articolazione</i>	
	<i>degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura”,</i>	
	<i>divenuto efficace a far data dal 27 febbraio, e decreto ministeriale 9</i>	
	<i>febbraio 2024, rep. 53, recante “Modifiche al decreto ministeriale 23</i>	
	<i>dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei</i>	
	<i>statali”, divenuto efficace in data 20 febbraio 2024 – Fase di attuazione e</i>	
	continuità amministrativa”;	
	VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione	
	relativa all'anno 2024 emanata dal Ministro della Cultura con decreto	
	rep. n. 107 del 19 marzo 2024, con la quale sono stati assegnati ai	
	titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici e	
	strutturali ed i connessi obiettivi operativi per l'anno 2024;	
	CONSIDERATO che Ales S.p.A., in ragione della citata normativa e	
	previsione statutaria, è configurata come società strumentale, <i>in house,</i>	
	del Ministero;	
	CONSIDERATO che i servizi richiesti alla società Ales S.p.A.	
	comprendono attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile;	
	VISTO il contratto del 22 dicembre 2023, tra il Museo e Real Bosco di	
	Capodimonte e la Ales S.p.A. aventi ad oggetto <i>“Servizi di supporto</i>	
	<i>finalizzati alla realizzazione di progetti per il miglioramento della fruizione</i>	
	<i>e per il rafforzamento della capacità amministrativa per gli uffici del</i>	

	<i>Museo e Real Bosco di Capodimonte</i> ” in scadenza al 31 dicembre 2024,	
	le cui prestazioni eseguite sono state valutate, ad oggi, positivamente	
	dalla Committenza;	
	VALUTATA l’opportunità per il Museo e Real Bosco di Capodimonte di	
	continuare a disporre dei servizi erogati da Ales per il periodo dal 1°	
	gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, finalizzati alla realizzazione di	
	progetti per il miglioramento della fruizione e per il rafforzamento della	
	capacità amministrativa per gli uffici del Museo e Real Bosco di	
	Capodimonte ed evitarne la discontinuità;	
	VISTA la circolare del Segretariato Generale n. 44 del 30 Settembre	
	2022, recante “ <i>Stipula contratti con Ales S.p.A – Indicazioni operative</i> ”,	
	ai sensi della quale, al fine di procedere all’affidamento dei servizi di	
	supporto in regime di <i>in house providing</i> a favore della Ales S.p.A., è	
	stata posta in essere l’attività di verifica prescritta dall’art. 1-ter del D.L.	
	21.9.2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 18.11.2019 n.	
	132, accertando l'impossibilità di utilizzare il personale dipendente della	
	scrivente Direzione Generale al fine dello svolgimento dei servizi di cui	
	trattasi;	
	VISTA la circolare del Segretariato Generale n. 11 del 31 marzo 2023,	
	recante “ <i>Stipula contratti con Ales S.p.A – Integrazione circolare n. 44</i>	
	<i>del 30 settembre 2022</i> ”, ai sensi della quale l’attività di verifica	
	richiamata nell’art. 1-ter del D.L. 21.9.2019, n. 104, convertito con	
	modificazioni dalla L. 18.11.2019 n. 132, dovrà esser posta in essere dai	
	singoli Centri di Responsabilità amministrativa, attraverso la	

	pubblicazione, sul portale istituzionale RPV, di appositi interpelli rivolti a	
	tutto il personale assegnato allo specifico CDR ed alla eventuale	
	periferia afferente;	
	VISTA la circolare di interpello n. 79 del 2024 pubblicata dalla Direzione	
	Generale Musei-Servizio I volta a verificare la disponibilità del personale	
	interno al Ministero, idoneo a prestare servizio presso il Museo e Real	
	Bosco di Capodimonte;	
	VISTO l'esito del Procedimento di verifica di disponibilità del personale	
	in servizio presso la Direzione Generale Musei da impiegare nelle	
	attività relative ai servizi in argomento, di cui alla nota MIC DG-	
	MU_SERVI_U06 11/12/2024 22719-P assunta al protocollo di questo	
	Istituto al n. MIC MIC_MU-CAP 11/12/2024 4023-A;	
	VISTA la richiesta preliminare di offerta a firma del Direttore del Museo e	
	Real Bosco di Capodimonte alla Ales S.p.A., recante il prot.	
	MIC MIC_MU-CAP 13/12/2024 0004093-P, con riferimento ad un	
	progetto per il miglioramento della fruizione e per il rafforzamento della	
	capacità amministrativa per gli uffici del Museo e Real Bosco di	
	Capodimonte;	
	VISTA la nota di Ales S.p.A. recante il prot. n. 13504 del 17 dicembre	
	2024, assunta con nota prot. MIC MIC-MU-CAP 17/12/2024 0004124-A,	
	contenente la quantificazione dell'offerta per i servizi richiesti per un	
	importo complessivo pari ad Euro 1.366.191,54 oltre IVA di legge per	
	l'intero periodo di riferimento, corredata dall'attestazione della propria	
	capacità tecnica, organizzativa e professionale, con particolare	

	<p>riferimento alla pregressa esperienza nei servizi richiesti, così come richiamato dall'art. 2 dell'Atto di indirizzo di cui al decreto del Direttore generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017, concernente i "<i>Parametri di congruità economica dei servizi svolti presso il MiBACT, nei confronti di Ales S.p.A.</i>";</p>	
	<p>CONSIDERATO che l'utilizzo di Ales in luogo dell'affidamento a privati contraenti a mezzo di procedure di gara, già verificato nell'ambito del settore in questione, consente al Museo e Real Bosco di Capodimonte un'economia di spesa e implementa l'efficacia generale e il buon andamento dell'azione amministrativa;</p>	
	<p>VISTA la nota recante il prot. n. 4126 del 17 dicembre 2024, con cui Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte ha accettato l'offerta proposta dalla Ales S.p.A., comunicando la propria volontà di affidare alla stessa Ales i servizi come indicati nella suddetta recante il prot. n. 13504 del 17 dicembre 2024;</p>	
	<p>DATO ATTO che si è provveduto all'acquisizione del CIG B4ED9FD2CD sulla piattaforma PCP messa a disposizione dall'A.N.AC., nella sezione dedicata alle società in-house;</p>	
	<p>VISTA la decisione di affidare rep. n. 177 del 19 dicembre 2024 a firma del Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte;</p>	
	<p>VISTA la nota recante il prot. 27324 del 23 dicembre 2024 della Direzione Generale Bilancio che trasmette il parere del "Comitato per l'esercizio sul controllo analogo sulla Ales S.p.A." che autorizza alla stipula del presente contratto;</p>	

	CONSIDERATO che la somma necessaria per i servizi in oggetto andrà	
	a gravare, salvo disponibilità finanziaria, sul Capitolo 1.1.3.185 – Altri	
	Servizi Ausiliari N.A.C. – art. 1.03.02.13.999 – A.F. 2025;	
	ATTESO che, per tutte le ragioni anzi espresse si ritiene di dover	
	procedere alla sottoscrizione del presente contratto;	
	tutto ciò visto, premesso, rilevato e considerato, tra le Parti si	
	conviene quanto segue:	
	Articolo 1. Premesse.	
	Le premesse e i documenti richiamati in tutto il presente contratto ne	
	costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non	
	materialmente allegati.	
	Articolo 2. Oggetto del contratto.	
	2.1. Il Ministero affida ad Ales, che accetta, lo svolgimento delle attività	
	di cui al documento tecnico-descrittivo denominato “Disciplinare	
	Tecnico” - (“Allegato A”).	
	2.2. In particolare, il Ministero affida ad Ales, che accetta, un contratto	
	per “ Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per il	
	miglioramento della fruizione nei musei, per le attività di tutela e	
	conservazione dei beni e per il rafforzamento della capacità	
	amministrativa e gestionale degli uffici per il Museo e Real Bosco	
	di Capodimonte”.	
	2.3. Ales sarà, comunque, tenuta, nell’ambito delle attività descritte nel	
	richiamato documento tecnico-descrittivo ad eseguire le variazioni nelle	
	prestazioni richieste dal Ministero alle medesime condizioni stabilite nel	

	presente contratto, senza alcun compenso o indennità aggiuntiva,	
	purché le stesse non comportino un aumento delle prestazioni in misura	
	superiore ad un quinto dell'importo del corrispettivo del contratto indicato	
	nell'art. 8 che segue.	
	2.4. Le prestazioni dovute da Ales dovranno essere eseguite con gli	
	strumenti e secondo le modalità già indicati nell'offerta tecnica	
	presentata e menzionata nel punto delle premesse, nonché rispettando	
	le modalità indicate nel richiamato allegato (Disciplinare Tecnico –	
	“Allegato A”).	
	2.5. Ales, nello svolgimento del servizio ad essa affidato dovrà	
	coordinarsi con le strutture del Ministero competenti, sotto le cui direttive	
	dovranno essere rese le prestazioni convenute.	
	Articolo 3. Modalità di svolgimento delle prestazioni.	
	3.1 Le attività relative ai servizi previsti dovranno essere svolte come	
	descritto ai paragrafi da 5 a 9 del Disciplinare Tecnico (“Allegato A”).	
	3.2 In ragione del ruolo di società <i>in house</i> del Ministero, Ales prende	
	atto ed accetta che il Ministero si riservi la facoltà, in qualsiasi momento,	
	di rimodulare le modalità di svolgimento delle prestazioni di cui	
	all'articolo 2 al fine di ottimizzare, con la fattiva partecipazione della	
	stessa Società, le risorse disponibili coerentemente con gli obiettivi	
	prefissati.	
	Articolo 4. Durata. Esclusione del tacito rinnovo.	
	4.1 Le attività indicate nell'art. 2, avranno durata dal 1° gennaio 2025 al	
	31 dicembre 2025.	

	4.2 Il contratto non potrà essere in ogni caso rinnovato tacitamente.	
	4.3 Il Ministero si riserva la facoltà, in presenza della necessaria	
	dotazione finanziaria, di rinnovare il contratto.	
	Articolo 5. Responsabilità verso i Terzi.	
	5.1 Il Ministero non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi	
	per impegni assunti verso questi ultimi da Ales in relazione allo	
	svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.	
	5.2 Ales si obbliga, in via incondizionata e irrevocabile, a sollevare e	
	tenere indenne il Ministero da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere	
	derivante dallo svolgimento da parte di terzi delle attività oggetto del	
	presente contratto.	
	Articolo 6. Obblighi e adempimenti.	
	6.1 Ales si obbliga a svolgere le attività e ad eseguire i servizi oggetto	
	del presente contratto, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e	
	buon andamento e secondo le indicazioni che le saranno fornite di volta	
	in volta dal Ministero.	
	6.2 Ales si obbliga a fornire tutti i dati, tutte le informazioni e tutti i	
	documenti che il Ministero riterrà di acquisire, conformemente a quanto	
	previsto dall'articolo 3 dello Statuto.	
	6.3 Ales si obbliga, altresì, a trasmettere al Ministero un elenco	
	nominativo del Personale preposto allo svolgimento dei servizi oggetto	
	del presente contratto da aggiornare ogni qualvolta si verificano	
	sostituzioni durature e/o permanenti del personale addetto;	
	6.4 Ales si obbliga ad assicurare: a) la qualità delle prestazioni fornite; b)	

	lo specifico "know-how" acquisito nel settore dei beni culturali; c)	
	un'adeguata formazione del Personale impiegato nello svolgimento delle	
	attività oggetto del presente contratto.	
	6.5 Ales si obbliga ad erogare i servizi e a svolgere le attività nel rispetto	
	dei principi di uguaglianza e di imparzialità verso gli utenti, di continuità e	
	di regolarità nell'esecuzione dei servizi.	
	6.6 Ales si obbliga, altresì, a rispettare tutte le indicazioni relative	
	all'esecuzione del contratto che dovessero essere impartite dal	
	Ministero, nonché a dare immediata comunicazione al Ministero di ogni	
	circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto stesso.	
	6.7 Ales si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti di tutto il personale	
	assunto in virtù del presente contratto condizioni economiche e	
	normative non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro	
	della categoria, nonché ad osservare e a far osservare tutte le	
	disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso	
	dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di	
	collocamento e di assunzione obbligatoria del Personale.	
	6.8 Rimarranno in ogni caso a carico dell'Impresa i seguenti oneri ed	
	obblighi relativi:	
	- alla fornitura di idonea documentazione, se necessario anche	
	fotografica, che riassume le varie fasi di lavoro svolte;	
	- alla cura della corretta esecuzione dei servizi e di ogni altra attività	
	connessa alle prestazioni dell'appalto, con pronto adeguamento ad ogni	
	disposizione impartita dal Ministero;	

	- alla responsabilità diretta dell'operato di tutti i dipendenti o collaboratori	
	nei confronti sia del Ministero, sia dei terzi;	
	- all'osservanza e all'obbligo di far osservare tutte le disposizioni vigenti	
	e quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di	
	assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione	
	obbligatoria del personale;	
	- alla cura della preparazione del personale mediante corsi periodici di	
	formazione per la conduzione e la gestione del servizio, con particolare	
	attenzione alla sicurezza;	
	- al costante aggiornamento dei propri operatori sulle normative in vigore	
	relativamente alle prestazioni e all'esecuzione di opere oggetto del	
	presente contratto e alla trasmissione della relativa documentazione al	
	Ministero;	
	- alla dotazione in favore dei propri dipendenti o collaboratori dei	
	dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente in	
	relazione all'attività svolta;	
	- all'esecuzione del servizio nel rispetto del presente contratto	
	concordando preventivamente eventuali modifiche all'ordine degli	
	interventi direttamente con il Ministero o con i suoi Uffici competenti per	
	ciascuna area;	
	6.9 La Ales dovrà, infine, eseguire le prestazioni contrattualmente	
	dovute nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative	
	e delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:	
	- gestione dei servizi affidati;	

	- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;	
	- assunzioni obbligatorie e patti sindacali.	
	Articolo 7. Comunicazioni del Ministero.	
	7.1 Qualsiasi richiesta di modifica degli orari, delle modalità o del tipo dei servizi oggetto del presente contratto, sarà comunicata dal responsabile del contratto del Ministero al responsabile del contratto di Ales. Tale comunicazione sarà inviata dal Ministero ad Ales con almeno 3 (tre) giorni di anticipo e a tale comunicazione Ales dovrà dare tempestivo riscontro.	
	7.2 Il Ministero si impegna a fornire la propria assistenza e collaborazione al Personale di Ales nell'espletamento dei servizi affidati e a mettere a disposizione di Ales e del Personale di quest'ultima locali idonei e tutte le informazioni necessarie al fine di prevenire i rischi presenti sui luoghi di lavoro e gli eventuali rischi di interferenze in base a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante <i>"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"</i> e successive modificazioni.	
	Articolo 8. Corrispettivo.	
	8.1 Il corrispettivo complessivo spettante ad Ales per l'esecuzione dei servizi è pattuito in € 1.366.191,54 (unmilionetrecentosessantasei - milacentonovantuno/54) oltre IVA di legge per l'intero periodo di riferimento, di cui:	
	€ 335.761,73 (trecentotrentacinquemilasettecentosessantuno/73)	

	oltre IVA di legge, da imputare ai servizi di supporto all'assistenza al	
	pubblico e alla vigilanza;	
	€ 1.030.429,81 (unmilionetrentamilaquattrocentoventinove/81) oltre	
	IVA di legge, da imputare ai servizi di supporto agli uffici.	
	8.2 Ales dichiara di accettare l'importo complessivo sopraindicato,	
	avendo completa e approfondita conoscenza delle quantità, delle	
	modalità e del tipo di lavoro da svolgere e, conseguentemente, dichiara	
	di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse	
	derivare da una sua eventuale errata valutazione di tutti i fattori e gli	
	elementi necessari per dare esecuzione esatta e puntuale a tutte le	
	obbligazioni assunte con il presente contratto.	
	8.3 Le attività contrattuali risultano nel piano delle azioni di cui al	
	documento tecnico-descrittivo "Disciplinare Tecnico" (Allegato "A") e per	
	le attività eventualmente non erogate Ales procederà ad uno storno dei	
	corrispettivi da quantificarsi sulla base dei minori costi sostenuti, che	
	andranno calcolati sulla base del dettaglio dei costi contenuti nell'offerta	
	inviata.	
	8.4 Oneri per la sicurezza.	
	Il Ministero ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da	
	interferenza per le sedi di diretta competenza e l'eventuale Documento	
	Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminari per ogni	
	restante sede recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard che	
	potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il	
	soggetto presso la cui sede si svolgerà il servizio si impegna a far	

	pervenire ad ALES l'integrazione al Documento con i relativi rischi da interferenza specifici prima dell'esecuzione del contratto.	
	Il Ministero dichiara che in fase preliminare d'appalto gli oneri della sicurezza sono da intendersi pari ad Euro 0 in quanto non si configurano interferenze a fronte delle quali occorra porre in essere ulteriori misure di prevenzione e protezione rispetto a quelle adottate.	
	Articolo 9. Modalità di pagamento e fatturazione.	
	9.1 Nei limiti dell'importo indicato nel precedente art. 8, alla condizione che il Ministero abbia accreditato al Museo e Real Bosco di Capodimonte le necessarie risorse finanziarie, il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte di Ales al Ministero delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate da Ales al Ministero dopo che Ales abbia acquisito da parte dello stesso il documento attestante l'esecuzione del servizio come previsto al paragrafo 8 del Disciplinare Tecnico – Allegato "A".	
	9.2 La fatturazione del servizio sarà effettuata dalla Ales in forma elettronica specificando il codice univoco QZL1LB , con l'avvertenza che detta fatturazione è soggetta a "split payment", ricorrendone gli estremi di legge.	
	Articolo 10. Interruzione o sospensione dei servizi.	
	10.1 Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.	
	10.2 Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte	

	l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà	
	tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il	
	tempo prevedibile di impedimento.	
	10.3 La Parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza	
	maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata	
	dell'evento impeditivo.	
	Articolo 11. Penali.	
	11.1 Qualora il Ministero accertasse l'inidoneità di una qualunque attività	
	svolta da Ales a seguito di contraddittorio con la stessa Società, oppure	
	rilevasse delle inadempienze agli obblighi derivanti dal presente	
	contratto potrà richiedere ad Ales di porre rimedio a tali inconvenienti,	
	fissandogli un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni.	
	11.2 Qualora Ales non provvedesse entro il suddetto termine stabilito ad	
	eliminare le inadempienze rilevate sarà facoltà del Ministero applicare le	
	penali, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille	
	dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non	
	superiore al dieci per cento, da determinarsi, da parte del Ministero, in	
	relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.	
	11.3 L'applicazione delle penali, fatto salvo il diritto di ottenere il maggior	
	danno subito, non pregiudicherà in alcun modo il diritto del Ministero di	
	pretendere l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, con tutte	
	le conseguenze inerenti, né quello di far svolgere da terzi a spese di	
	Ales i servizi non puntualmente e/o non esattamente eseguiti.	
	Articolo 12. Assicurazione.	

	<p>12.1 Ales sarà responsabile degli eventuali danni causati a persone o cose, sia dai propri dipendenti e collaboratori sia da attrezzature e materiali impiegati, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni convenute e delle attività connesse, sollevando Il Ministero da ogni responsabilità al riguardo.</p>	
	<p>12.2 Ales si obbliga a prestare adeguata copertura assicurativa per la copertura del rischio della responsabilità civile per un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).</p>	
	<p>Articolo 13. Riservatezza e proprietà dei documenti.</p>	
	<p>13.1 Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e dati tecnici dei quali Ales verrà a conoscenza nello svolgimento del contratto ad essa affidato, dovranno essere considerati riservati e coperti da segreto.</p>	
	<p>13.2 Ales sarà obbligata, pertanto, verso il Ministero ad adottare tutte le cautele necessarie per mantenere il riserbo ed il segreto su quanto appreso, rimanendo responsabile per eventuali divulgazioni indebite avvenute ad opera dei propri dipendenti o collaboratori in genere.</p>	
	<p>13.3 L'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione potranno essere rimossi soltanto previa autorizzazione scritta del Ministero.</p>	
	<p>Articolo 14. Verifiche, controlli e monitoraggio.</p>	
	<p>14.1 Il Ministero, per verificare la regolarità e la qualità dei servizi, effettuerà controlli e accertamenti anche durante le ore di lavoro, avvalendosi indifferentemente di proprio personale e procedendo, con le modalità che riterrà più idonee, all'ispezione dei locali e delle aree nelle</p>	

	quali si deve svolgere il servizio, in qualsiasi momento e senza	
	preavviso e avendo il diritto di ricevere sollecitamente da Ales tutte le	
	informazioni e la documentazione che riterrà necessarie.	
	14.2 Il controllo non solleva comunque Ales dalla piena ed esclusiva	
	responsabilità per la perfetta e puntuale esecuzione delle attività oggetto	
	del contratto.	
	Articolo 15. Risoluzione del contratto.	
	Clausola risolutiva espressa.	
	15.1 Ministero avrà il diritto di far dichiarare la risoluzione del contratto	
	stesso, qualora Ales si rendesse colpevole di gravi violazioni di legge o	
	di negligenza grave quale, a titolo indicativo, ripetuti e rilevanti ritardi	
	nell'esecuzione del contratto. In tali ipotesi, qualora Ales non avesse	
	ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà esserle notificata dal	
	Ministero con un preavviso di non meno di quindici giorni, il contratto	
	sarà risolto di diritto con le conseguenze previste dalla Legge.	
	15.2 Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, Il	
	Ministero comunicherà formalmente all'Impresa la volontà di valersi della	
	risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..	
	È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni in favore	
	dell'Amministrazione.	
	15.3 Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva	
	dell'esito positivo dell'approvazione e degli altri controlli previsti dalle	
	norme di contabilità, derivandone per l'effetto, in caso di esito negativo	
	dei suddetti controlli, l'inefficacia del contratto medesimo.	

	<p>15.4 Resta fermo che in caso di mancato avveramento della condizione sospensiva di cui al precedente art. 15.3, Ales S.p.A. avrà diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per le prestazioni espletate a seguito della richiesta di anticipazione dei servizi da parte del Ministero.</p>	
	<p>Articolo 16. Recesso.</p>	
	<p>16.1 Il Ministero avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento con un preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, dovendo in tal caso riconoscere alla Ales soltanto il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese fino al momento in cui il recesso dovrà avere efficacia, rimanendo escluso qualsiasi obbligo di indennizzo o di risarcimento da parte del Ministero.</p>	
	<p>16.2 L'eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata a Ales mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata presso il suo domicilio eletto indicato nell'art. 22 che segue o mediante posta elettronica certificata.</p>	
	<p>Articolo 17 Protezione dei dati personali.</p>	
	<p>17.1 Ales effettuerà, direttamente o con l'ausilio di soggetti terzi che partecipano alla sua attività produttiva e nel pieno rispetto dei principi di pertinenza, liceità e tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per compiere l'attività contrattualmente dovuta in conformità ai principi sanciti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679 (General Data Protection Regulation).</p>	
	<p>17.2 Ales osserverà gli obblighi previsti dalle clausole contrattuali predisponendo, dandone tempestiva informazione al Ministero, ogni</p>	

	misura di sicurezza fisica, logica e organizzativa necessaria a garantire il	
	rispetto dell'integrità ed esattezza dei dati personali trattati, nonché la	
	liceità del trattamento. In particolare, Ales adotterà ogni misura	
	organizzativa tale da evitare rischi di:	
	- distruzione, perdita o alterazione dei dati;	
	- accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati;	
	- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;	
	- uso non consentito dei dati utilizzati.	
	17.3 Ales utilizzerà i dati personali nella misura strettamente necessaria	
	all'attività da compiere per l'esecuzione del contratto, e avvertirà il	
	Ministero, di qualsiasi evento che, a seguito dell'esecuzione della	
	prestazione richiesta, possa aver importato l'alterazione dei dati.	
	17.4 Ales non procederà alla comunicazione dei dati personali a terzi	
	non coinvolti direttamente nelle attività oggetto del contratto, se non	
	previa autorizzazione del Ministero e nel rispetto delle prescrizioni di	
	legge, previa garanzia che i dati trasmessi giungano al destinatario	
	esatti e siano da questi utilizzati per fini leciti. In ogni caso, Ales	
	notificherà immediatamente al Ministero qualsiasi utilizzo o divulgazione	
	non autorizzati di informazioni personali, di cui sia venuta a conoscenza.	
	17.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che le informazioni raccolte	
	presso l'interessato, per la finalità di eseguire il presente contratto,	
	saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati	
	comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di	
	eseguire il presente contratto. Le informazioni non saranno diffuse, né	

	trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per	
	l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili.	
	Ognuna delle Parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui agli	
	artt. 15,16,17 e 19 del Regolamento (UE) n. 2016/679 tra cui quelli di	
	cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente	
	presso le sedi indicate nel presente contratto.	
	Articolo 18. Referenti del contratto.	
	I rapporti tra il Ministero e Ales saranno tenuti, per ciò che attiene	
	all'esecuzione del presente contratto, tra il Prof. Eike Dieter Schmidt in	
	qualità di Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte e il dott.	
	Fabio Tagliaferri della Ales S.p.A., quale Amministratore delegato della	
	Ales S.p.A..	
	Articolo 19. Forma delle modificazioni contrattuali.	
	Il presente contratto non potrà essere validamente ed efficacemente	
	modificato, né integrato se non mediante atto scritto firmato da entrambe	
	le Parti.	
	Articolo 20. Foro competente.	
	Qualsiasi controversia insorgesse tra le Parti in merito al presente	
	contratto, qualora non fosse possibile risolverla attraverso un pacifico	
	componimento, sarà decisa con competenza esclusiva dell'Autorità	
	Giudiziaria del Foro di Roma.	
	Articolo 21. Modalità di stipula e spese.	
	Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firme digitali	
	qualificate e, in caso di firma disgiunta, si intende perfezionato nel luogo,	

nel giorno e nell'ora in cui è stata apposta la firma del secondo contraente. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese quelle di bollo e relative alle copie necessarie, saranno a carico di Ales.

Articolo 22. Elezione di domicilio.

Ales elegge domicilio presso la propria sede in Roma, Via Nazionale n. 243 ed in difetto, nel domicilio suppletivo eletto presso il Comune di Roma, anche per gli effetti dell'art. 141 c.p.c..

Il presente contratto avrà validità a seguito della registrazione presso i competenti organi.

Il Ministero della Cultura – Museo e Real Bosco di Capodimonte

Prof. Eike Dieter Schmidt _____ (firmato digitalmente)

Ales S.p.A.

Dott. Fabio Tagliaferri _____ (firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: Fabio Tagliaferri
Organizzazione: TAGLIAFERRI
FABIO/TGLFBA74D02D810I
Data: 24/12/2024 10:19:59

Firmato digitalmente da

Eike Dieter Schmidt

O = Ministero della cultura

C = IT